

Determinazione e relazione della Sezione del controllo
sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della Fondazione «La Biennale di Venezia»
per l'esercizio 2011

Relatore: Consigliere Luigi Impeciati

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 6/2013

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 gennaio 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961 con il quale la «Fondazione La Biennale di Venezia» è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti il bilancio della Fondazione predetta, relativo all'esercizio finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Impeccati e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente dell'esercizio finanziario 2011;

rilevato che:

- 1) dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio suindicato emerge la conferma, anche per il 2011, dell'attività svolta sia per la conservazione ed il recupero architettonico e funzionale dei siti in uso, sia per un'efficace riorganizzazione interna e riallocazione delle risorse umane;
- 2) nel corso del medesimo esercizio 2011, per effetto di un incremento di attività nell'allestimento di iniziative culturali, si è registrato un aumento significativo delle entrate proprie per abbonamenti, tessere e biglietti, da ritenersi fisiologico in relazione alla periodicità biennale di talune manifestazioni e alla durata delle stesse (rispetto al 2009, esercizio con attività omogenea, l'aumento è stato del 30,32%);

considerato che la finalità perseguita dalla Fondazione richiede un costante, elevato impegno finanziario, in gran parte affrontato con contribuzioni pubbliche le quali, seppur ad oggi sempre affluite, non sempre sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi istituzionali, con conseguente necessità di attivazione di iniziative finalizzate ad incrementare le entrate proprie;

ritenuto, pertanto, di dover sottolineare l'opportunità che queste ultime, pur rappresentando il 53,29% dell'intero valore della produzione, siano ulteriormente incrementate attraverso una maggiore divulgazione ed offerta delle iniziative culturali e che le spese di

funzionamento siano, invece, maggiormente contenute completando l'avviata azione di riorganizzazione;

valutato che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio finanziario 2011 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguita sulla gestione finanziaria della «Fondazione La Biennale di Venezia» per il suddetto esercizio.

L'ESTENSORE

f.to Luigi Impeciati

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA *FONDAZIONE «LA BIENNALE DI VENEZIA»* PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Ordinamento. - *2.1.* L'attuale stato giuridico e le relative attività. – 3. Organi. - *3.1.* I compensi dei titolari degli organi. – 4. Organizzazione. - *4.1.* La struttura operativa, di supporto amministrativo e di valorizzazione logistica. - *4.2.* La gestione delle risorse umane. – 5. L'attività istituzionale. – 6. Patrimonio. - *6.1.* Interventi sul patrimonio e programmi straordinari di riqualificazione. – 7. La gestione economico-patrimoniale. - *7.1* Lo stato patrimoniale. - *7.2* Il conto economico. – 8. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La gestione della Fondazione "La Biennale di Venezia", al cui controllo la Corte attende a norma degli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958 n. 259, richiamata dall'art. 8 della legge 16 gennaio 1967 n. 3, ha già formato oggetto di relazioni fino al 2010¹.

Con la presente relazione, la Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2011 rendendo conto degli eventi, maggiormente significativi per l'Ente, relativi al periodo di interesse e a quello immediatamente successivo.

¹ Per la relazione relativa all'esercizio finanziario 2010 vedi la determinazione n. 42/2012 in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati XVI Legislatura Doc. XV n. 311.

2. Ordinamento

2.1 *L'attuale assetto giuridico e le relative attività*

La Fondazione "La Biennale di Venezia" ha assunto la sua attuale veste giuridica all'esito di un articolato percorso normativo che, dopo l'assetto ricevuto nel 1893, all'atto della sua costituzione, ha visto una prima, importante modifica con la legge 26 luglio 1973 n. 438, in base al quale divenne "Ente Autonomo La Biennale di Venezia", con personalità giuridica di diritto pubblico². In seguito, per effetto del riordino degli enti pubblici nazionali, in applicazione della legge 15.3.1997 n. 59, è stata trasformata in persona giuridica privata e successivamente, per effetto del decreto legislativo 29 gennaio 1998 n. 19, ha assunto la denominazione "Società di cultura La Biennale di Venezia".

Ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 1, parzialmente modificativo del decreto legislativo n. 19/98, è divenuta Fondazione denominata "La Biennale di Venezia".

Organizzazione funzionale ed attività trovano il proprio essenziale riferimento giuridico nello Statuto che, adottato dal Consiglio di Amministrazione fin dalla seduta del 27 luglio 1998, è stato modificato, dapprima, il 6 ottobre 2005³ e, successivamente nella riunione del 12 dicembre 2008. Detto Statuto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso al Ministero vigilante per le approvazioni previste dalla legge, ma ancora in attesa di riscontro, malgrado il lungo tempo trascorso. Nella medesima su citata riunione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento Programmatico, ai sensi dell'art. 10, lett. b) del d.Lgs. n. 19/98, integrato il 21 dicembre 2009, relativo al Piano di Attività della Fondazione anche per il 2011.

² Come già puntualizzato nella precedente relazione l'ente fu concepito come istituto di cultura organizzato allo scopo di "promuovere manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti". Fu anche stabilito che le attività promosse dalla Biennale si sarebbero svolte negli edifici di proprietà dell'ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale. Il comune di Venezia avrebbe provveduto, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà. Tali diritti sono stati confermati integralmente dalla normativa di riforma.

³ La modifica si è resa necessaria in relazione alla mancata conversione in legge del D.L. n. 164 del 17 agosto 2005 "Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche" che prevedeva la possibilità che la vicepresidenza della Fondazione potesse essere affidata ad un delegato del sindaco della città lagunare anziché allo stesso Primo Cittadino.

Con l'esercizio 2011 si è completato il mandato quadriennale dell'Amministrazione uscente e con decreti del MIBAC⁴ è stato confermato per il quadriennio 2012-2015 il Presidente e nominato il nuovo CdA.

Il nuovo assetto giuridico, scaturito dalla riforma del 2004 e, soprattutto, la nuova natura di "Fondazione", attribuiscono all'Ente una posizione di peculiare evidenza tra gli Istituti di cultura italiana ed un centrale ruolo di interesse nazionale, allo "scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progetti." (art. 2, comma 1, dello Statuto).

Allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali, la Fondazione (art. 2, comma 4 dello Statuto), può promuovere e/o partecipare, sottoscrivendone quote maggioritarie del capitale sociale, a società di capitali nonché esercitare attività commerciali compatibili con tali scopi pur con l'espresso vincolo che "Gli utili eventualmente prodotti nell'esercizio delle dette attività dovranno essere destinati agli scopi istituzionali della Fondazione".

Il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 29.1.1998 n. 19, vigila sulla gestione della Biennale e ne approva gli atti nei casi previsti dal decreto (compensi spettanti agli organi, ammissione di nuovi soci, contratto di lavoro del direttore generale).

Per quanto riguarda il controllo sulla gestione finanziaria ai sensi della legge n. 259/1958, va segnalato che l'Ente, fin dalla trasformazione in soggetto di diritto privato, comunica – ritualmente – alla Corte dei conti soltanto i documenti contabili relativi al bilancio di esercizio (con eventuali allegati).

A norma dell'art. 5 del richiamato Decreto legislativo n. 19/98 e dell'art. 3 dello Statuto, partecipano alla Biennale i seguenti soggetti pubblici: il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia e il comune di Venezia.

La partecipazione di soggetti privati e degli enti conferenti è prevista⁵ secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di soggetti che svolgano attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della Biennale.

La qualità di partecipante è attribuita (art. 3, comma 2 dello Statuto) dal Consiglio di amministrazione ed il valore della quota, ai sensi del successivo comma 4, "è pari al rapporto tra il valore del bene o dei beni da questi conferiti alla Fondazione e il valore del patrimonio economico della Fondazione". Il valore del bene conferito è, peraltro, determinato dallo stesso Consiglio di amministrazione ed il bene in

⁴ MIBAC repertorio n.2988 e n.2989 del 23 dicembre 2012.

⁵ D.lgs. 20.11.1990, n. 356 "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio"

conferimento è destinato "definitivamente ad incremento del patrimonio della Fondazione" (art. 3 comma 3 dello Statuto).

La partecipazione dei soggetti privati e dei conferenti del gruppo creditizio non può essere superiore al 40% del patrimonio economico della Fondazione.

Non si registra, fino ad oggi, la partecipazione da parte di soggetti privati.

In data 13 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'attuale composizione del Collegio, coerente con le disposizioni di cui all'art. 6 co. 5 D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito con la legge 30/07/2010, n. 122, può essere aumentata nel caso di presenza di privati (da 1 a 3, ai sensi della su citata norma) ed ha, quindi, in tal senso formulato l'adeguamento, degli artt. 3 e 6 dello Statuto della Fondazione.

Nella riunione del 13 marzo 2012, inoltre, il CdA della Fondazione ha approvato gli indirizzi generali di attività e il documento programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del D.lgs. 19/98 e successive modifiche.

3. Organi

Organi della Fondazione, secondo la previsione contenuta nell'art. 7, 1° comma del D. Lgs. n. 19/98 sono:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Collegio dei revisori dei conti.

Tali organi, secondo quanto previsto dalla medesima norma, al 3° comma, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Con specifica disposizione (2° comma) si esclude ogni rapporto di diretta rappresentanza e costante riferimento tra componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico (non annoverato dal testo legislativo tra gli organi) ed il soggetto giuridico che lo ha designato.

Dal punto di vista ordinamentale e funzionale, il nuovo Statuto, ad oggi, non è stato ancora formalmente approvato dal Ministero vigilante, per cui, in parziale difformità da quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 19/98⁶, risultano attribuite al Comitato Tecnico-Scientifico le funzioni deliberative.

Il Presidente, nominato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, previo parere delle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato, ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 19/98 "convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione".

L'attuale Presidente, nominato con D.M. del 19.12.2007, è stato confermato, per un ulteriore quadriennio, con D.M. del 21 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione, recentemente rinnovato anch'esso per il prossimo quadriennio con D.M. del 21 dicembre 2011, è composto, ai sensi delle

⁶ L'art. 11 del D. Lgs. n. 19/98, 1° comma, indica che presso la Fondazione è istituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e, al 2° comma, che il comitato tecnico-scientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.

modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 1 del 2004, oltre che dal Presidente della Fondazione anche da:

- a) il sindaco di Venezia⁷, che svolge anche le funzioni di vicepresidente della Fondazione;
- b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato (da luglio 2010 partecipa personalmente il Presidente della Regione);
- c) il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;
- d) componenti designati, in numero variabile da uno a tre, dai soggetti privati partecipanti, a condizione che abbiano conferito, inizialmente, almeno il 20% del patrimonio della Fondazione e che assicurino un apporto annuo ordinario per la gestione delle attività non inferiore al 7% dell'intero importo dei finanziamenti statali.

Il conferimento da parte di soggetti privati non può, comunque, essere superiore al 40% del patrimonio della Fondazione.

Nell'ipotesi di un apporto da parte di soggetti privati inferiore alla soglia minima di contribuzione, i componenti da loro designabili sono nominati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali (art. 9, comma 5 del D. Lgs. n. 19/98 e art. 6 dello Statuto).

Allo stato, però, oltre ai componenti di diritto, risulta nominato un solo componente ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D. Lgs. n. 19/98.

Il Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, è convocato almeno quattro volte l'anno.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo e dell'art. 7 dello Statuto del 1998, come modificato da quello del 2008, il Consiglio ha ampi poteri deliberativi, avendo come limite esterno solo quella della competenza attribuita dallo Statuto ad altro organo.

In particolare, rientrano nella sua competenza:

1. l'adozione dello statuto e successive modifiche;
2. la definizione degli indirizzi generali per l'attività gestionale della Biennale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico e l'adozione del documento programmatico pluriennale (che determina le strategie le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione di mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione);
3. la delibera del bilancio di esercizio;
4. la definizione dell'organizzazione degli uffici;

⁷ Il D.Lgs. n. 19/98 prevedeva che in luogo del sindaco potesse far parte del Consiglio anche un suo delegato, ipotesi ora esclusa dal nuovo testo legislativo.